

ATLANTE DELLO STATO SOCIALE ITALIANO

Diritti e prestazioni nella legislazione nazionale



Le politiche attive del lavoro | Documento 2 di 8

Febbraio 2019

Documento a cura di Giuseppe Foresti



LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Per comprendere il rapporto tra collocamento, politiche attive del lavoro e disoccupazione potremmo addirittura imparare qualcosa dalla legge costitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (Regio decreto-legge 19 ottobre 1919 n. 2214) che ha la bellezza di un secolo di vita.

Quella norma detta anzitutto l'organizzazione del collocamento

Art. 2. È costituita in ogni Provincia una Giunta per il collocamento e la disoccupazione, presieduta da un magistrato scelto dal presidente del tribunale che ha sede nel capoluogo della Provincia, e composta da: ... tre rappresentanti effettivi e due supplenti dei datori di lavoro e tre rappresentanti effettivi e due supplenti dei lavoratori,...

Art. 4. La Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione: 1° sorveglia il funzionamento degli Uffici locali di collocamento e delle commissioni comunali di avviamento al lavoro; 2° coordina il collocamento quale stanza di compensazione della mano d'opera nella Provincia, mediante apposito ufficio esecutivo alla sua dipendenza, e può affidare le funzioni stesse, sempre sotto la propria vigilanza, ad altro ufficio provinciale di collocamento già autorizzato, che dia garanzia di buon funzionamento;

E' interessante notare come le direttive per il collocamento provengano da organismi con la presenza di datori di lavoro e lavoratori.

E poi quella norma prevedeva che il sussidio fosse la conseguenza dell'iscrizione all'organo di collocamento in mancanza del quale si intendeva la rinuncia al medesimo così come la perdita del diritto in caso di rifiuto di un'occupazione adeguata. Si potrebbe dire che non si inventa mai niente. Di nuovo c'è che vengono trattati un po' meglio (ma forse nemmeno tanto se pensiamo ai vizi moderni) "coloro che risultino dediti all'ozio o all'ubriachezza o che frequentino abitualmente rivendite di bevande alcoliche..."¹ che possono essere esclusi dal sussidio.

Si può dunque dire che il sostegno nella ricerca di lavoro ha formalmente sempre accompagnato i lavoratori. D'altra parte la Costituzione (art.4) accanto al diritto prevede anche la promozione delle condizioni per renderlo effettivo. Tuttavia lo sviluppo economico e l'organizzazione del lavoro che non consentono automatismi nell'esercizio di questo diritto, ha previsto accanto alla copertura assicurativa della disoccupazione la tutela dei disoccupati in forme di accompagnamento al lavoro che si sono tuttavia esplicitate per lo più in adempimenti burocratici lasciando al mercato la capacità di assorbire manodopera. Ma l'evoluzione dei sistemi produttivi sempre più sofisticati sotto l'aspetto delle competenze e della tecnologia non solo richiederebbe un raccordo puntuale tra formazione e impiego, richiede sempre di più la capacità di intrecciare la disponibilità e le competenze dei lavoratori con le esigenze dell'impresa.

¹ Regio decreto-legge 19 Ottobre 1919, n. 2214, Articolo 41. Su deliberazione dell'organo erogatore, salvo ricorso alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione, sono esclusi dal sussidio coloro che risultino dediti all'ozio o all'ubriachezza o che frequentino abitualmente le rivendite di bevande alcoliche...

Le norme concernenti le politiche attive del lavoro oggi vigenti sono figlie delle previsioni indicate nel Jobs act² e di molte competenze regionali. L'art. 1 comma 3 [Legge 183/2014](#): delega il governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di **servizi per il lavoro** e di **politiche attive** e questo allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale Il [D.lgs. 22/2015](#)³ dà attuazione anche alla previsione dell'art. 1, comma 4 lett. p) della legge 183/2014: introduzione di **principi di politica attiva del lavoro** che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata e disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo. Ma vi provvede soprattutto il [D.lgs. 150/2015](#), Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Da ultimo è necessario considerare le disposizioni specifiche di politica attiva del lavoro connesse al Reddito di cittadinanza contenute nel **decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4**⁴, ancora in fase di conversione.

LA RETE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO E LA COSTITUZIONE DELL'ANPAL

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro. La rete è costituita da:

- a) **ANPAL**, Agenzia Nazionale per le politiche Attive del Lavoro che esercita il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni
- b) Le strutture regionali per le politiche attive del lavoro
- c) L'INPS, per le competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito
- d) L'INAIL, per le competenze in materia di reinserimento ed integrazione lavorativa dei disabili da lavoro
- e) Le **Agenzie per il lavoro**, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro
- f) I fondi interprofessionali per la formazione continua, i Fondi bilaterali per la somministrazione (Formatemp)

² Sotto il nome di Jobs Act sono raccolte le iniziative legislative in materia di lavoro, promosse dal Governo Renzi, nel corso del 2014 e del 2015. Si tratta dei seguenti provvedimenti:

- 1) [Decreto Legge n. 34/2014](#) convertito con modifiche nella [Legge n. 78/2014](#), recante Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;
- 2) [Legge n. 183/2014](#), recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
- 3) in attuazione della delega sono stati predisposti e varati, otto decreti legislativi, entrati in vigore con differenti decorrenze in ragione di quando sono stati emanati dal Governo e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. In particolare, i primi quattro decreti sono stati approvati agli inizi del 2015 ed hanno introdotto i contratti a tutele crescenti, la riforma degli ammortizzatori sociali, il riordino dei contratti e misure per la conciliazione della vita-lavoro. Gli ultimi quattro provvedimenti - il decreto che riforma la cassa integrazione, il decreto sulle politiche attive, la semplificazione degli adempimenti connessi al rapporto di lavoro e le attività ispettive - sono entrati in vigore il 24 settembre 2015. Il Governo ha poi approvato un ulteriore provvedimento ([D. Lgs. 185/2016](#)), entrato in vigore l'8 ottobre 2016, contenente alcuni correttivi ai decreti sopra indicati.

³ Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (GU n.54 del 6-3-2015).

⁴ [Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (GU Serie Generale n.23 del 28-01-2019)

- g) L'ISFOL, ora INAPP ovvero Istituto per l'Analisi delle politiche Pubbliche
- h) Il sistema delle Camere di Commercio, le università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado.

La rete dei servizi per le politiche del lavoro promuove l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed all'elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione ed il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all'articolo 29 della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#), mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, assicurando, tramite l'attività posta in essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituita l'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) L'ANPAL è dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio ed è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro.

Nell'elencazione numerosa dei compiti ANPAL risulta essenziale il coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego (l'assicurazione per l'indennità di disoccupazione ora NASpl), dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, del collocamento dei disabili di cui alla [legge n. 68 del 1999](#), nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.

LE COMPETENZE REGIONALI

Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione, una **convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi** in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma.

Viene prevista tra l'altro l'attribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro alle regioni e alle province autonome garantendo l'esistenza e la funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati [Centri per l'impiego](#).

Alle regioni e province autonome restano inoltre assegnate le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, e in particolare: a) **identificazione della strategia regionale per l'occupazione**; b) accreditamento degli enti di formazione.

Le Regioni **definiscono i propri regimi di accreditamento**, ai sensi dell'articolo 7 del [D.lgs. 276/2003](#)⁵, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza Stato-regioni con riferimento alle medesime norme. ANPAL ha istituito **l'albo nazionale dei soggetti accreditati** a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro. Ed è stato emanato il Decreto ministeriale con cui sono stati definiti i criteri di accreditamento delle Regioni⁶ (il cui termine di recepimento verrà a scadere il 18 aprile pv).

⁵ Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n.235 del 9-10-2003 - Suppl. Ordinario n. 159).

⁶ Si tratta del [Decreto ministeriale 11 gennaio 2018](#), emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante "Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro", pubblicato nella G. U. 19 aprile 2018, n. 91.

LE MISURE DI POLITICA ATTIVA

Le regioni costituiscono propri uffici territoriali, denominati **Centri per l'Impiego**, per svolgere in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le attività di orientamento, analisi delle competenze, profilazione, ausilio alla ricerca, bilancio delle competenze, analisi di bisogni formativi, accompagnamento al lavoro anche con l'uso dell'assegno di ricollocazione, promozione di esperienze lavorative anche mediante tirocini, promozione di prestazioni di lavori socialmente utili. Le attività possono essere oggetto di coinvolgimento dei soggetti privati accreditati.

Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego **che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro**, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego ([Dichiarazione di immediata disponibilità: DID](#)). Per i richiedenti la [NASpl](#) o [DISCOLL](#) la dichiarazione è contestuale alla richiesta di prestazione. Dalle informazioni fornite si viene assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità.

Entro trenta giorni (quindici nel caso di percettori di indennità di disoccupazione), o, in mancanza, su convocazione è necessario rivolgersi al centro per l'impiego per la profilazione e la stipula **del Patto di servizio personalizzato**.

Il patto contiene: a) l'individuazione di un responsabile delle attività; b) la definizione del profilo personale di occupabilità; c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi; d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività; e) le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata. Nel patto di cui deve essere inoltre riportata la disponibilità a) alla partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione; c) accettazione di congrue offerte di lavoro.

L'ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

Ai disoccupati percettori di NASpl da quattro mesi, a richiesta, da effettuare presso il Centro per l'impiego col quale è stato sottoscritto il Patto di servizio, fino all'introduzione del Reddito di cittadinanza era concesso un "[assegno individuale di ricollocazione](#)". Si tratta di una somma (voucher) graduata in base al profilo di occupabilità, spendibile presso i Centri per l'impiego o presso un operatore accreditato ai servizi per il lavoro al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva alla ricerca dell'impiego. L'importo previsto può variare da 250 € a 5.000 € in base al grado di difficoltà nella ricollocazione. Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione, sono definite con [delibera consiglio di amministrazione dell'ANPAL](#), tra cui figura l'erogazione "prevalentemente" a risultato occupazionale ottenuto. Si considera esito occupazionale conseguito il contratto a tempo indeterminato compreso l'apprendistato, il tempo determinato maggiore o uguale a 6 mesi (3 mesi per alcune regioni del sud: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).

L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio. Per i percettori di NASpl sono previsti obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva e ne vengono indicate anche le relative sanzioni che vanno dalla decurtazione delle prestazioni fino alla sua revoca, così come anche la revoca in caso di mancata accettazione di offerta di lavoro congrua.

Con la legge di bilancio 2018 è anche stata prevista la concessione dell'assegno di ricollocazione in caso di accordi di ricollocazione nelle ipotesi di cassa integrazione per riorganizzazione o crisi

aziendale al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro. Il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi. Esso è prorogabile di ulteriori dodici mesi nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno.

L'assegno di ricollocazione è stato per molti mesi in fase di messa a regime. Per questo sono state firmate anche convenzioni con gli enti di patronato che dovrebbero contribuire sia al rilascio della DID che alla richiesta dell'assegno di ricollocazione.

Nel 2017 è stata effettuata una sperimentazione con l'avviso a circa 30 mila lavoratori in NASpl della possibilità di fruire di questo provvedimento. Risulterebbe che solo il 10% avrebbe fruito della sperimentazione.

Era anche stata prevista la possibilità di utilizzo dell'assegno di ricollocazione in presenza di Patto di servizio personalizzato per i fruitori del Rel (Reddito di Inclusione).

LE POLITICHE ATTIVE NEL REDDITO DI CITTADINANZA

L'analisi che segue è stata condotta sul testo del decreto legge, attualmente ancora in discussione in Parlamento, e non tiene dunque conto degli interventi introdotti nel corso dell'iter parlamentare. Sono segnalate in nota le disposizioni rispetto alle quali, alla chiusura del presente lavoro, erano già stati annunciati intenti di modifica e/o di integrazione.

Il Reddito di cittadinanza (Rdc) che vuole essere una misura “fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro” utilizza ed in alcuni casi modifica le norme vigenti del D.lgs. 150/2015 predisponendo obblighi e condizionalità conseguenti all'erogazione del beneficio economico.

Tra le indicazioni che emergono dal decreto legge 4/2019 è interessante notare che non hanno diritto al Rdc i disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, salva la giusta causa, nei dodici mesi successivi mentre il Rdc è compatibile con il godimento della NASpl concessa a seguito di licenziamento nei casi, riteniamo, nei quali la NASpl sia di importo inferiore al Rdc.

Viene ribadita la condizione della dichiarazione di immediata disponibilità all'impiego (DID) da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare che non siano esentati dalla ricerca attiva del lavoro nonché la necessità di aderire ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

PATTO PER IL LAVORO

L'obbligo di aderire al percorso di politica attiva, con convocazione presso il Centro per l'impiego, interessa in prima battuta la seguente platea di soggetti beneficiari: a) assenza di occupazione da non più di due anni; b) età inferiore a 26 anni; c) essere beneficiario della NASpl ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno; d) aver già sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso i Centri per l'impiego come previsto dall'art. 20 del D.lgs. 150/2015⁷. Ma questo obbligo si estende anche alla generalità dei casi di fruizione del Rdc laddove la valutazione preliminare dei bisogni connessi alle condizioni che danno diritto al Rdc, in campo ai servizi sociali dei comuni, accerti che detti bisogni siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa.

I soggetti tenuti all'obbligo di politica attiva stipulano dunque - presso i Centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati per i servizi al lavoro - un **Patto per il lavoro** che assume le caratteristiche del Patto di servizio personalizzato già previsto dall'art. 20 del D.lgs. 150/2015.

⁷ In merito a questa disposizione sono stati annunciati emendamenti correttivi.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'ANPAL, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo periodo di applicazione del Rdc.

I beneficiari di Rdc tenuti al percorso di politica attiva definita nel patto hanno una serie di obblighi comportamentali dettagliati:

- a. collaborare con l'operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il lavoro;
- b. accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare: 1) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro; 2) svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente; 3) accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l'auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni; 4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate; 5) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue già previste dall'art. 25 del D.lgs 150/2015 come meglio di seguito specificate.

8

OFFERTA DI LAVORO CONGRUA

Nel decreto legge 4/2019, è definita congrua un'offerta avente le seguenti caratteristiche⁸:

- a. nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
- b. decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
- c. in caso di rinnovo del beneficio (dopo la prima fruizione di 18 mesi) è congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta;
- d. esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, non operano le previsioni dell'offerta in qualunque parte del territorio ed in ogni caso non deve eccedere la distanza di duecentocinquanta chilometri.

Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE.

Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale (redatto a cura dei servizi sociali dei comuni nei casi di situazione di povertà che richiedono un sostegno sociale) nonché la valutazione

⁸ In merito alla congruità dell'offerta sono state annunciate integrazioni riguardanti il limite retributivo minimo.

multidimensionale che eventualmente li precede, **costituiscono livelli essenziali delle prestazioni**, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

PROGETTI DEI COMUNI

Nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale - in coerenza con il profilo professionale, le competenze acquisite, gli interessi e le propensioni emerse - i beneficiari di Rdc sono tenuti ad offrire la propria disponibilità di partecipazione a progetti dei comuni, utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali.

PIATTAFORME DIGITALI

Al fine di consentire l'attivazione dei Patti per il Lavoro ed i Patti per l'Inclusione sociale, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc sono istituite due piattaforme digitali⁹:

- presso ANPAL nell'ambito del Sistema Informativo Unitario delle Politiche attive del Lavoro (SIUPL) per il coordinamento dei Centri per l'impiego
- presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Sistema Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS) per il coordinamento dei comuni.

Le piattaforme sono strumenti di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali.

Le piattaforme costituiscono il portale delle comunicazioni dirette dai Centri per l'impiego, dai soggetti accreditati e dai comuni all'ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, all'INPS.

SANZIONI

Chiunque, al fine di ottenere indebitamente il Rdc, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini previsti è punita con la reclusione da uno a tre anni.

Alla condanna in via definitiva consegue, a cura dell'INPS, la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione delle somme indebitamente percepite. Revoca e restituzione valgono anche nei casi di accertata non corrispondenza delle dichiarazioni e delle informazioni ovvero per la mancata comunicazione di variazioni di reddito, di patrimonio e di composizione familiare.

È altresì disposta la decadenza dal Rdc quando uno dei componenti il nucleo familiare:

- a. non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
- b. non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;

⁹ Anche per quanto riguarda le piattaforme digitali, nel dibattito parlamentare sono stati proposti emendamenti correttivi.

- c. non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
- d. non aderisce ai progetti dei comuni di residenza che li hanno istituiti;
- e. non accetta almeno una di tre offerte congrue;
- f. non effettua le comunicazioni di variazione dell'attività ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
- g. non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

venga trovato, nel corso delle attività ispettive, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o autonomo in modo irregolare.

ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

L'assegno di ricollocazione **è sospeso per i percettori di NASPI fino al 31 dicembre 2021.**

Nella fase di prima applicazione del Rdc, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il beneficiario tenuto a stipulare il Patto per il lavoro con il Centro per l'impiego, **decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione (AdR)** graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, da spendere presso i Centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i beneficiari devono scegliere, entro trenta giorni dal riconoscimento dell'AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, prendendo appuntamento sul portale messo a disposizione dall'ANPAL, anche per il tramite dei Centri per l'impiego o degli istituti di patronato convenzionati.

Il servizio ha una durata di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte dell'importo dell'assegno; nel caso in cui, entro trenta giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione del beneficiario, quest'ultimo è tenuto a rivolgersi a un altro soggetto erogatore.

Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:

- a. l'affiancamento di un tutor;
- b. il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa;
- c. l'assunzione dell'onere di svolgere le attività individuate dal tutor;
- d. l'assunzione dell'onere di accettare l'offerta di lavoro congrua;
- e. l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al Centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere le attività previste o di una offerta di lavoro congrua al fine dell'irrogazione delle sanzioni;
- f. la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione sono definite con delibera del Consiglio di amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Gli esiti della ricollocazione sono oggetto dell'attività di monitoraggio e valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio.

Il finanziamento dell'assegno di ricollocazione è a valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro. L'ANPAL provvede a monitorare l'andamento delle risorse, fornendo relazioni mensili volte a valutare i successi occupazionali ma anche per la sospensione dell'erogazione di nuovi assegni quando si manifesti il rischio di esaurimento delle risorse.

